

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile

Rimessa in vigore e modifica del 22 agosto 2003

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 10 novembre 1998, del 4 maggio 1999, del 6 giugno 2000, del 13 novembre 2000, del 23 gennaio 2001, del 4 maggio 2001, dell'8 giugno 2001, dell'8 novembre 2002 e del 21 gennaio 2003¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, sono rimessi in vigore.

II

I decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I sono inoltre modificati come segue (modifica del campo d'applicazione):

Art. 2 cpv. 1–3

¹ L'obbligatorietà generale fa stato per tutto il territorio svizzero.

Ne sono escluse:

- a. le imprese nel Cantone di Ginevra che eseguono lavori di impermeabilizzazione;
- b. le imprese nel Cantone di Ginevra operanti nella lavorazione del marmo;
- c. le imprese del Cantone di Vaud che eseguono rivestimenti di asfalto, impermeabilizzazioni e lavori speciali con resine artificiali;
- d. le professioni della lavorazione della pietra nel Cantone di Vaud;
- e. le aziende che eseguono pavimentazioni industriali e betoncini nel Cantone di Zurigo e nel circondario di Baden (AG).

² Sono esclusi dalle disposizioni concernenti i contributi alle spese d'esecuzione e di formazione (art. 8 cpv. 2 e 3 CNM) i Cantoni di Basilea Città, Ginevra, Neuchâtel, Ticino, Vaud e Vallese. Sono parimenti escluse le imprese addette all'estrazione di sabbia e ghiaia.

¹ FF **1998** 4469–4471, **1999** 2934–2935, **2000** 3086–3087 5077, **2001** 155 1777–1778 2001 2338, **2002** 6769–6770, **2003** 366

III

Art. 3 Aggiunte al testo di base

- ## **Art. 4 Adeguamento del testo francese**

3 Cfr. decreto del Consiglio federale del 10 novembre 1998 che conferisce obbligatorietà generale al contratto nazionale mantello dell'edilizia e del genio civile, FF 1998 4469-4471

IV

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2003 e ha effetto sino al 30 settembre 2005.

22 agosto 2003

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz